



Bonus risparmio energetico 2018: guida completa

Tetti di spesa, documenti da inviare, asseverazione tecnica, casi particolari: tutto ciò che bisogna sapere sul Bonus per interventi di risparmio energetico dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2018

Il [DDL di Bilancio 2018](#), approvato dal Senato il 30 novembre 2017 e ora all'esame della Camera, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2018 del bonus in tema di risparmio energetico. Al riguardo si segnalano le seguenti novità (sempre che il testo del DDL venga confermato in toto in sede di conversione in legge definitiva):

- viene confermata la **detrazione del 65%** con riferimento a determinati interventi al fine del miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili. Nel dettaglio si tratta di: interventi di riqualificazione globale, dei lavori sull'involucro, dell'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e dell'installazione di sistemi di domotica. Si evidenzia, comunque, che molto probabilmente verranno modificati i massimali di spesa nonché i requisiti tecnici tenendo presente che gli stessi saranno poi definiti mediante opportuni decreti attuativi successivi;
- tra gli interventi che potranno beneficiare della detrazione fiscale del 65% vi è anche l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino

a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro sempre che l'intervento comporti un risparmio di energia primaria almeno del 20%;

- ridotta la detrazione dal 65% al 50% con riferimento alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e a biomassa (elemento, questo, che ha generato le [proteste](#) di alcune associazioni di categoria).



Serramenti e Vetrazioni

Corredato da una ricca iconografia di dettagli, disegni e foto, il volume vuole orientare il progettista tra le numerose alternative tecniche oggi utilizzabili nel campo delle coperture, adottando un approccio scientifico corretto alla progettazione architettonica. L'opera mantiene come principale riferimento la situazione climatica e produttiva italiana.

- Brunetti Gian Luca
- Wolters Kluwer Italia
- Vai su shop.wki.it

[ACQUISTA](#)

Vediamo di seguito come procedere cambiano le soglie in funzione del tipo di intervento.

Bonus risparmio energetico: come funziona

Tipo di intervento	Detrazione 55% fino al 5 giugno 2013		Detrazione del 65% dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018		
	<i>Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione</i>	<i>Detrazione massima</i>	<i>Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione</i>	<i>Detrazione massima (*)</i>	Detrazione del 36% dal 1° gennaio 2019

<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010 • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti sempre che l'intervento comporti un risparmio di energia primaria almeno del 20% 	<p>Euro 181.818,18</p>	<p>Euro 100.00</p>	<p>Euro 153.846,15</p>	<p>Euro 100.000</p>	<p>A MENO CHE NON VI SIANO ULTERIORI PROROGHE DAL 2018 RIMANE UNICAMENTE LA DETRAZIONE DEL 36% EX ART. 16-BIS DEL TUIR</p>
---	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

<p>1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;</p> <p>2. interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria</p> <p>3. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili</p>	<p>Euro 54.545,45</p>	<p>Euro 30.000</p>	<p>Euro 46.153,84</p>	<p>Euro 30.000</p>	
---	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--

<p>1. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);</p> <p>2. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno d'acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università</p>	<p>Euro 109.090,91</p>	<p>Euro 60.000</p>	<p>Euro 92.307,69</p>	<p>Euro 60.000</p>	
--	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--

(*) Sempre che i successivi decreti attuativi confermino tali limiti di spesa anche per tutto il 2018

Attenzione: Ridotta la detrazione dal 65% al 50% con riferimento alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e a biomassa



Bonus Casa: Interventi di risparmio energetico - eBook

L'e-book descrive, con taglio operativo, le caratteristiche dell'agevolazione fiscale in tema di risparmio energetico, sottolineando in cosa consista tale agevolazione, chi sono i beneficiari, gli interventi agevolati e le spese agevolate, le comunicazioni. Un approfondimento è dedicato alle spese di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni condominiale.

- Stefano Setti
- Vai su shop.wki.it

ACQUISTA

Bonus risparmio energetico: i passaggi da ricordare

Asseverazione tecnica: Deve essere acquisita l'asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti il quale deve attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti indicati agli artt. da 6 a 9 del decreto del Mef del 19 febbraio 2007.

Documentazione da trasmettere: Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto attuativo);
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto attuativo), relativa agli interventi realizzati.

Documentazione da conservare: Il beneficiario della detrazione

deve conservare ed eventualmente esibire all'Amministrazione finanziaria richiedente:

- l'asseverazione del tecnico abilitato;
- la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all'ENEA;
- le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- la ricevuta del bonifico bancario e postale effettuato in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddito d'impresa);
- per gli interventi su parti condominiali comuni dell'edificio, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

Modalità di pagamento: Per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, al fine di beneficiare del bonus fiscale, risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:

- causale del versamento (come ad es. "detrazione IRPEF del 65% ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'8%.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'IVA.

La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno,

vaglia, carta di credito). Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull'applicazione della ritenuta.

Nota bene

Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d'impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi.



Codice commentato del nuovo condominio

Il presente Codice commentato analizza in modo completo e dettagliato le disposizioni del codice civile (artt. 1117-1139) e delle norme di attuazione (artt. 61-62) relative al condominio. L'opera è destinata a tutti i professionisti che seguono le problematiche condominiali sia dal un punto di vista legale, sia dal un punto di vista amministrativo.

- Maurizio De Tilla
- Cedam - Wolters Kluwer
- Vai su shop.wki.it

[ACQUISTA](#)

Casi particolari

Causale errata all'interno del bonifico	Nel caso in cui l'indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quella per la riqualificazione energetica degli edifici sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8% la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Bonifici incompleti	Eventuali bonifici incompleti, non danno diritto alla detrazione e la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi ridare i soldi dalle imprese per poi riversarli con un bonifico completo.
Minimi e ritenuta d'acconto	I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d. minimi e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.L. n. 78/2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all'ufficio postale presso il quale risultano correntisti (RM n. 47/E del 5 luglio 2013).

<p>Spese sostenute mediante finanziamento</p>	<p>Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo può fruire della detrazione per gli interventi, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ritenuta nel modo corretto e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17.4.2009, prot. 2009/24882).</p>
--	--

<p>Immobile del coniuge incapiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente, coniuge convivente del proprietari dell'immobile, può portare in detrazione della propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi; <ul style="list-style-type: none"> • sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese, in questione, il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.
<p>Condomini senza amministratore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I condomini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione in esame delle parti comuni dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso (circ. min. n. 11/E del 21 maggio 2014); • anche i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. <ul style="list-style-type: none"> • per quanto attiene ai pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento.

Leggi anche: [Requisiti acustici passivi edifici: le checklist su procedure e adempimenti](#)